

# Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Gian Enrico Rusconi

## Stato e Chiesa: quei confini incerti

Art. 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi». È questa la formulazione italiana del principio di laicità, del riconoscimento solenne delle separazioni tra due istituzioni "sovrane", Chiesa e Stato? Oppure queste parole dissimulano un vincolo per l'autonomia civile e spirituale dello Stato italiano? Sono il segreto della pace religiosa del Paese? Oppure - secondo le parole del laico liberale Benedetto Croce - contengono «uno stridente errore logico e uno scandalo giuridico» che rappresenta un «illusorio riparo verso l'avvenire»?



Gian Enrico Rusconi insegna Scienza Politica all'Università di Torino. È editorialista della Stampa e collabora alla rivista *Il Mulino*

Sino ad un paio d'anni fa, non avrei esitato a dire che Croce si sbagliava, perché quella formula ha svolto storicamente la sua funzione di contenimento di un potenziale conflitto religioso. Ma oggi sentiamo tutto il peso anacronistico di una concezione che delega a strutture forti (o che si credono tali) quello che invece dovrebbe il "patto tra cittadini", credenti, non credenti e diversamente credenti, di rispettare e dare libera espressione alle proprie credenze, convinzioni, stili morali di vita. Senza prevaricazioni. Cittadini uguali davanti alla legge «senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione» - come recita l'articolo 3. Non è sbagliata l'idea del patto tra i cittadini anche se molti di questi delegano la loro autonomia all'istituzione-Chiesa. Ma è sbagliata la presunzione che questa sia l'interprete privilegiata, se non addirittura esclusiva dell'ethos collettivo, e ne detti le regole. Ma - si badi - se oggi il vincolo pattizio del 1948 rischia di diventare un ostacolo per l'autonomia dei cittadini, la responsabilità non ricade primariamente sulla istituzione-Chiesa, ma su chi gestisce lo Stato democratico.

**Carta**

ione della Relazione è la amentale e dello Stato ita- ne approvata blea Costi- 22 dicembre mulgata dal risorio dello De Nicola il 1947. È en- re il 1° gen- zione è com- 139 articoli 2 sono stati 115, 124, 130) ed è di- tro sezioni. dedicata ai damentali e i primi dod- a seconda se- ita Parte Pri- Costituzione, iritti e i dove- ini (dall'arti- articolo 54). efnita Parte lla Costitu- da l'ordina- Repubblica o 55 all'arti- L'ultima se- ne infine le «disposizioni finali»: so- norme che ri- tuazioni re- sso dal vec- no regime e non ripresen-

iniziativa e dei suoi 60 à ripropone, ni, il testo in- Costituzione i ultima ver- a aggiornata ostituziona- ggio 2003 ioltre chieso rsonaggi del- lella scienza, i commenta- blici articoli ili. Buona

# Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Maria Bonafede

## Le voci libere delle religioni

L'articolo 8 della Costituzione ha un peccato originale che ne ha lungamente condizionato la piena applicazione. Le cronache parlamentari dell'Assemblea Costituente ci raccontano che esso nacque da un'iniziativa estemporanea tesa a "bilanciare" l'articolo 7 che confermava il Concordato e quindi i rapporti privilegiati tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Come è noto, l'articolo 8 prevedeva che i rapporti tra lo Stato e le «confessioni diverse dalla cattolica» fossero regolati sulla base di «intese» con le relative rappresentanze. Lo strumento delle intese costituiva una assoluta novità: la Costituente infatti non precisò che cosa queste intese dovessero esattamente normare né definirne le procedure attraverso le quali potessero essere concluse. Ne seguì una lunghissima fase in cui il «contrappeso» all'articolo 8 non trovò alcuna applicazione ed anzi fu assolutamente dimenticato dalle diverse maggioranze che si alternarono alla guida del Paese. Solo alla fine degli anni '70, per iniziativa di alcune minoranze politiche e religiose, si tornò a discutere dell'articolo "dimenticato". Il Paese del resto si era fortemente laicizzato, come avevano dimostrato i referendum sul divorzio e sull'aborto. E così, solo nel 1984 furono approvate le prime intese. Il "primato" toccò alle chiese Metodiste e Valdesi, che in quegli anni avevano condotto vivaci battaglie culturali e politiche per l'applicazione dell'articolo 8 da una parte e per la promozione dei valori di laicità e di libertà religiosa dall'altra. Da allora altre intese sono seguite ed altre, almeno questo speriamo, potranno seguirne a breve. Negli anni lo strumento dell'articolo 8 ha dato una risposta a quella istanza di pluralismo religioso che si esprime con forza sempre maggiore anche all'interno della società italiana. L'"Intese" non risolve affatto il problema della libertà religiosa nel suo complesso che ancora oggi attende di essere normato con una legge organica che superi le norme fasciste del 1929 e del '30. Tuttavia hanno contribuito a dare visibilità a quell'Italia "delle religioni", ricca di valori culturali e spirituali diverse, che ci avvicina sempre di più all'Europa. Il fatto che grazie alle "Intese" un pastore evangelico oggi, e speriamo domani un imam della comunità islamica, possano liberamente avere accesso a un ospedale o a un carcere; il fatto che lo Stato italiano riconosca la specificità delle tradizioni, della comunità ebraica o delle chiese avventiste, ha costituito un elemento dinamizzante nel quadro religioso italiano. Tutto questo lo dobbiamo, tra le altre cose, a quell'articolo numero 8. Un articolo nato quasi per caso.



Maria Bonafede, presidente della Tavola Valdese, è la prima donna al vertice dell'organo esecutivo delle chiese valdesi e metodiste italiane

# Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Umberto Veronesi

## La scienza dimenticata

Credo che nella sua prima parte l'articolo 9 sia uno dei più disattesi della Costituzione. Fra i Paesi del G8, l'Italia destina alla ricerca scientifica lo 0,53% del Pil, contro il 2,12% del Giappone, l'1,97% degli Usa e l'1,19% della media europea. Dieci anni fa l'Italia spendeva il 3,4%. In dieci anni i fondi per la ricerca si sono ridotti a un quinto del loro valore. Questo significa che il problema non è solo economico (il Paese non disponeva di fondi di cinque volte maggiori negli anni '90) ma culturale. Nel nostro Paese la scienza non fa parte delle priorità culturali a partire dalla scuola dell'obbligo, per arrivare fino all'università. La situazione peggiora a livello di sbocchi professionali per i ricercatori, costretti ad andare all'estero per avviare una carriera. I nostri ragazzi migliori vanno dunque a sviluppare le loro idee negli altri paesi e, quel che è peggio, non ritornano qui con la loro esperienza perché manca in Italia una comunità scientifica internazionale che li accolga. Non c'è da stupirsi poi che la politica si mostri indifferente. E non c'è da stupirsi neppure del fatto che la popolazione stessa dimostri un atteggiamento di perplessità nei confronti della scienza. È ormai innegabile che è tramontato quel sentimento di fiducia nel cammino della ricerca scientifica che ha caratterizzato la prima metà del secolo scorso. Tuttavia un legittimo atteggiamento critico non deve trasformarsi in ostilità. Per questo è urgente un diverso approccio culturale alla scienza. Anche l'utilizzo stesso nell'articolo 9 della parola "tecnica" indica una visione parziale della ricerca scientifica. La tecnica nasce come servizio, come strumento della scienza, che ha invece una visione del pensiero umano fortemente legata alla ricerca della "verità", perché risponde alla necessità interiore dell'uomo di conoscere. Se la tecnica è un fare senza scopi, è solo un fare prodotti, la scienza è invece il pensiero ideativo. Più che di tecnica, oggi poi bisognerebbe parlare di tecnologia, che implica la produzione industriale dei prodotti della tecnica. A differenza della tecnologia, sempre più vincolata alla produttività, la cultura della scienza non si è evoluta di pari passo, tanto che oggi assistiamo a un distacco e a un superamento della tecnologia rispetto alla scienza, per cui volte ci troviamo tra le mani strumenti tecnologici che non sappiamo governare. Fa specie, infine, che il riferimento alla tutela del patrimonio artistico faccia parte dello stesso articolo ed è difficile trovare un legame logico stretto fra la conservazione di un patrimonio del passato e lo sviluppo del patrimonio del futuro. Probabilmente in un nuovo testo i due temi andrebbero separati.



Oncologo di fama internazionale, Umberto Veronesi è stato ministro della Sanità nell'ultimo governo Amato (2000-2001)

# Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Claudio Fava

## Dalla parte degli immigrati

Dice cose semplici, l'articolo 10. Quasi prevedibili. Parla degli immigrati e della necessità di trattarli da esseri umani, senza gerarchie sociali o culturali. Di applicare nei loro confronti le norme dei trattati che i governi del mondo amano celebrare e presto dimenticare. Parla di immigrati che, nella loro patria, sono perseguitati, braccati, in fuga; e del dovere di dar loro assistenza e conforto. Chi ha composto nello spirito e nelle parole questa norma difficilmente avrebbe immaginato che, sessant'anni dopo, la parola immigrato si sarebbe trasformata in un suono sinistro, portatore di paure antichissime e di nuove diffidenze, e che dentro quella parola non vi sarebbe stato più l'istinto ad accogliere ma anzitutto quello ad escludere, a circoscrivere, a separare. È un tempo di millenarismi, il nostro. E di memorie brevi, brevissime. Breve la memoria su quel popolo di emigrati, di disperati, di uomini in fuga che è stata la nostra gente. Breve, esile, quasi inconsistente la memoria di ciò da cui i padri dei nostri padri fuggivano: che in una sola parola allora e oggi si chiama fame. Oggi, chi per fame sceglie la via del mare, dell'ostinata intrusione, della speranza ad ogni costo può anche ritrovarsi a galleggiare nel Mediterraneo, appeso a una rete per tonni per due giorni e due notti, l'unico approdo loro consentito perché di essere tirati a bordo del peschereccio non se ne parla nemmeno, non c'è spazio sufficiente per uomini e tonni. Su quella fame oggi non s'affaccia più un articolo della nostra Costituzione ma un repertorio di vincoli, paure, obblighi, fobie, divieti... Peccato. Per loro, gli affamati del mondo. E per noi, figli dei figli degli affamati, che quella fame abbiamo civilmente ricordata nell'articolo 10 della nostra Carta. Per dimenticare subito dopo.



Eurodeputato, scrittore e giornalista. È stato relatore della Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sui sequestri Cia

# Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Pietro Ingrao

## E ora parliamo di disarmo

È un articolo chiave della Costituzione. Le sue fonti sono chiare e amare. Nel corso di circa mezzo secolo l'Italia è stata coinvolta in guerre terribili che hanno assunto una dimensione mondiale. La prima di esse fu quella del '15-'18, e la seconda scattò nel '39 ed ebbe fine nei primi giorni del maggio del 1945. Dopo i morti nel fango delle trincee che perirono nella prima guerra mondiale, il massacro scatenato dai nazisti con l'attacco alla Polonia, presto si allargò al mondo intero. Le aggressioni hitleriane insanguinarono più continenti e si dilatarono in terra e in cielo e in mare: dall'Europa, all'Asia e all'Africa. Furono inventate armi nuove, rese al suolo città intere. Sorsero campi ad hoc per lo sterminio "scientifico" di esseri umani completamente disarmati. L'Italia fu travolta e squassata dallo scontro con i nazi dalla punta estrema della Sicilia sino alle Alpi. Vide suoi Paesi interi annullati, e brani dei suoi eserciti frantumati dall'inverno russo o sulle coste d'Africa. E più infami di tutto furono i massacri dei prigionieri inermi nei lager nazisti. Da queste tragedie mondiali nacque l'articolo 11 della Costituzione. La decisione sovrana che esso esprime, il vincolo che fissa è il rifiuto della guerra d'aggressione: e cioè dell'iniziativa con cui uno Stato scatena l'attacco armato contro un altro Stato. È un articolo che rompe con una pratica mondiale che ha visto per millenni le aggressioni armate e ne ha fatto un atto normale della pratica di governo. Ora invece il Costituzione italiana compiva una straordinaria riforma umana (come chiamarla se non così?): riconosceva legittimità solo alla guerra di difesa. È singolare che nella battaglia politica corrente - più ancora - nella vita della nazione non si ponga al posto più alto questa rivoluzionaria innovazione sancita dal Legislatore italiano; e di essa non si faccia un insegnamento cardine nelle nostre scuole; e infine che questa straordinaria innovazione politica venga oggi violata da chi governa: senza scandalo, senza che si alzi una ribellione. In questi giorni un uomo politico italiano, Massimo D'Alema, ha chiesto che torni alla luce una parola: disarmo. È bene che riappaia in campo questo termine, così alto e così ambizioso. Ma se evochiamo speranze e fini così ambiziosi e nobili, come appare logico e naturale nettare dalla polvere l'Art. 11 della nostra Costituzione. E avere bene in mente che prima di un avvio al disarmo c'è da mettere fine alle turpi guerre di aggressione che insanguinano ancora oggi fasce interminabili del globo: senza che si versino lagrime, ne scattino proteste di popoli, su questa nostra cara e tormentata terra.



Pietro Ingrao è uno dei leader storici della sinistra italiana. È stato direttore de l'Unità, deputato del Pci dal '48 al '94 e presidente della Camera

# Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Josefa Idem

## Qualcosa da sventolare

Sorrido. È la mia prima reazione quando penso o vedo il tricolore. Non tanto per questioni patriottiche, quelli sono argomenti sui quali preferisco assumere un atteggiamento disincantato; piuttosto per il sentimento che mi lega all'Italia da molti anni (Josefa è nata a Goch e dal 1990 gareggia per l'Italia). Un Paese nel quale sono cresciuta umanamente e professionalmente e nel quale mi sento finalmente completa. Io, classica donna teutonica, determinata e ligia al dovere, ambiziosa più d'ogni altra, nello Stivale ho trovato il calore umano che mi mancava. E il giusto connubio tra professionalità e gioia di vivere. Insomma, nonostante la mia indole, ho trovato la famiglia e un posto dove mi sento finalmente a casa. E per la tua casa devi spenderti, devi commuoverti. Lo faccio in acqua, dentro la mia canoa, ma ho provato a farlo anche fuori, testimoniando un impegno con cui uno Stato scatena l'attacco armato contro un altro Stato. È un articolo che rompe con una pratica mondiale che ha visto per millenni le aggressioni armate e ne ha fatto un atto normale della pratica di governo. Ora invece il Costituzione italiana compiva una straordinaria riforma umana (come chiamarla se non così?): riconosceva legittimità solo alla guerra di difesa. È singolare che nella battaglia politica corrente - più ancora - nella vita della nazione non si ponga al posto più alto questa rivoluzionaria innovazione sancita dal Legislatore italiano; e di essa non si faccia un insegnamento cardine nelle nostre scuole; e infine che questa straordinaria innovazione politica venga oggi violata da chi governa: senza scandalo, senza che si alzi una ribellione. In questi giorni un uomo politico italiano, Massimo D'Alema, ha chiesto che torni alla luce una parola: disarmo. È bene che riappaia in campo questo termine, così alto e così ambizioso. Ma se evochiamo speranze e fini così ambiziosi e nobili, come appare logico e naturale nettare dalla polvere l'Art. 11 della nostra Costituzione. E avere bene in mente che prima di un avvio al disarmo c'è da mettere fine alle turpi guerre di aggressione che insanguinano ancora oggi fasce interminabili del globo: senza che si versino lagrime, ne scattino proteste di popoli, su questa nostra cara e tormentata terra.



Josefa Idem è la prima ed unica donna nella storia della Canoa Italiana a vincere un Campionato mondiale ed un'Olimpiade.

sale e sventola il tricolore: per questo ho scelto di impegnarmi nella politica, facendo l'assessore allo sport del comune di Ravenna. Poi quando salgo sul podio (con l'Italia e per l'Italia ho vinto 3 medaglie olimpiche e 19 mondiali), mi tornano alla mente tutte i sacrifici passati, tutti i momenti condivisi con le persone che mi stanno attorno e mi seguono; penso ai miei tifosi presenti e tutti quelli che stanno a casa. Tutti uniti nel momento in cui viene issata la bandiera tricolore e l'inno di Mameli si perde nell'aria. Bellissimo. Attimi che non andrebbero persi, che andrebbero coltivati ogni giorno, nella vita quotidiana, nei mestieri, tutti, con passione. E in quel preciso momento anche io sento dentro di me un brivido di sicurezza, «giustificato» dalla consapevolezza di far parte di qualcosa; e di aver contribuito nell'accredire quel «qualcosa».

stampo periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce

provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna de-

finitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

**RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.